

## LA NUOVA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Dal 1° maggio 2015 è entrata in vigore la nuova normativa sull'**indennità di disoccupazione** denominata **NASPI** (acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) che sostituisce ASPI e MiniASPI.

La nuova indennità è destinata a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro; quindi, interessa anche il personale precario della Scuola.

### I requisiti

Possono usufruire della NASPI coloro che hanno maturato i seguenti requisiti:

- essere in stato di disoccupazione;
- possedere almeno **13 settimane (3 mesi) di contribuzione** nei **4 anni precedenti** l'inizio del periodo di disoccupazione;
- poter far valere **30 giorni di lavoro effettivo**, a prescindere dal minimale contributivo, nei **12 mesi** che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

### La durata

La durata della nuova indennità è rapportata alla contribuzione e viene erogata per la metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro. Sono esclusi dal conteggio i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione di sussidi di disoccupazione.

### Importo e calcolo

L'importo mensile dell'indennità viene calcolato sulla base della retribuzione mensile percepita.

Fino a **1195 euro** di retribuzione mensile, l'importo della NASPI sarà determinato in misura pari al **75%** della retribuzione stessa. Se invece l'importo della retribuzione mensile è superiore ai **1.195 euro** mensili, al 75% sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al **25%** della differenza in eccesso. In tutti i casi, l'importo massimo mensile non potrà superare i **1.300 euro**.

L'assegno di disoccupazione, inoltre, sarà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione del sussidio.

Infine, alla NASPI non verrà applicata la trattenuta del 5,84% prevista sull'importo delle prestazioni di sostegno al reddito.

**Un esempio pratico:** Un docente che nell'a. s. 2014-2015 ha prestato servizio per complessivi **6 mesi** con una retribuzione mensile di **1.943 euro**, potrà percepire **1.083 euro** al mese di sussidio NASPI, fino ad un massimo di **3 mesi** (la metà del periodo di servizio).

### Quando presentare la domanda

Per fruire dell'indennità gli interessati devono presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza. Per la presentazione della domanda possono essere utilizzate le seguenti modalità:

- dal portale dell'INPS, tramite PIN dispositivo, compilando e inviando il [modulo domanda NASPI 2015](#);
- tramite Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- tramite Contact Center integrato INPS-INAIL, telefonando ai numeri 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile.

L'indennità decorre:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene

- presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno.

### **I contributi durante il periodo di NASPI**

I periodi di percezione dell'indennità sono coperti da **contribuzione figurativa**. Il valore settimanale da accreditare si riferisce alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni (la stessa media considerata per il calcolo dell'indennità). La contribuzione figurativa è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.

È previsto un tetto massimo per il valore della retribuzione figurativa pari a 1,4 volte il massimale NASPI in vigore (nel 2015 1.300 euro, quindi tetto massimo nel 2015 pari a 1.820 euro).

### **Perdita del diritto alla NASPI**

- Chi perde lo stato di disoccupazione.
- Chi avvia un'attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale senza comunicazione all'INPS.
- Chi raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
- Chi ottiene un assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità.
- Chi si rifiuta di partecipare, senza giustificato motivo, ad un'iniziativa di politica attiva (attivazione lavorativa, percorsi di riqualificazione professionale ecc.) o non segue regolarmente la formazione.

Il lavoratore **perde il diritto** alla prestazione con una **nuova occupazione** da cui derivi un reddito annuale superiore al minimo escluso dall'imposizione (8.145 euro), salvo il caso in cui il rapporto di lavoro non sia superiore ai 6 mesi.

La NASPI è compatibile, ma ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, con una nuova occupazione, anche superiore a 6 mesi, da cui derivi un reddito annuale inferiore al minimo escluso dall'imposizione, a condizione che:

- si comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto;
- e che il datore di lavoro sia diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASPI.

Nel caso di una **nuova occupazione**, la NASPI **viene sospesa** d'ufficio per un periodo massimo di 6 mesi; al termine della sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa.

*5/6/2015 Rosario Cutrupia*